



REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 1/10/19

Le visite didattiche costituiscono parte integrante della programmazione didattica ed educativa del Consiglio di classe, possono essere effettuate in orario scolastico fino a un massimo di tre per quadrimestre e solo una visita didattica per anno scolastico può prevedere spese di trasporto a carico dell'Istituto.

I viaggi d'istruzione devono essere programmati con finalità culturali e di scambio o soggiorno linguistico dalla Commissione Viaggi di Istruzione del Consiglio di Istituto, che individua le proposte per ciascun anno scolastico a partire dalle esperienze più significative realizzate negli anni precedenti.

I viaggi di istruzione prevedono un contributo a totale carico degli alunni poiché rappresentano un'attività facoltativa ma sono previsti contributi a copertura parziale della quota di partecipazione sulla base di motivate richieste presentate al Consiglio di Istituto dai genitori o dal Consiglio di classe.

Il Consiglio d'Istituto delibera i seguenti criteri relativi all'organizzazione dei viaggi d'istruzione:

- il Consiglio di classe nel mese di Novembre individua tra le proposte programmate dalla Commissione l'eventuale viaggio d'istruzione (tenendo conto anche dei vincoli legati alla presenza di alunni disabili), che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto entro il mese di Dicembre;
- il Consiglio di classe è sovrano nel concedere o meno il permesso di effettuare il viaggio d'istruzione e può stabilire l'esclusione dalla partecipazione al viaggio per motivi disciplinari;
- i viaggi d'istruzione si possono svolgere esclusivamente nel periodo compreso tra metà Febbraio e metà Aprile (ad eccezione degli scambi previsti per il Liceo Linguistico);
- il periodo di effettuazione dei viaggi non deve coincidere con la convocazione dei Consigli di classe e dei ricevimenti generali dei genitori;
- le classi prime e seconde possono effettuare solo visite didattiche in giornata e non viaggi di istruzione;
- le classi terze e quarte possono effettuare viaggi d'istruzione della durata massima di tre giorni con due pernottamenti, all'interno del territorio nazionale;
- le classi quinte possono effettuare viaggi d'istruzione della durata massima di cinque giorni con quattro pernottamenti, anche al di fuori del territorio nazionale;
- per il Liceo Linguistico è possibile effettuare viaggi d'istruzione all'estero anche per le classi seconde, terze e quarte, solo come scambi o soggiorni studio;
- si organizzeranno solo i viaggi d'istruzione a cui partecipi almeno il 70% degli alunni di ogni singola classe;
- gli accompagnatori (1 docente ogni 15 partecipanti più l'eventuale docente di sostegno) dovranno essere docenti della classe;
- ogni docente può accompagnare in viaggio d'istruzione una sola classe per ogni anno scolastico;
- il Consiglio di Istituto stabilisce un tetto massimo di spesa per i viaggi di ogni anno scolastico;
- la procedura operativa allegata fa parte integrante del presente regolamento.